



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Ser. V. Sett. VIII
Reg. Albo
N. 21-10-2009
Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Mirabelli

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20 OTT. 2009 N. 2352	OGGETTO: Appalto lavori di completamento, recupero ed adeguamento funzionale di palazzo Cosentini per la destinazione ad uso laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura bizantina dell'area del Mediterraneo. Autorizzazione al subappalto all'impresa Sistemi di Sicurezza di Salvatore Morando.
N. 185 Settore Data 08-10-2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di ottobre,
nello ufficio del Settore Contratti, su proposta del funzionario Sig.ra Giovanna
Puglisi, il dirigente Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che in data 24/7/08 è stato stipulato tra il Comune di Ragusa e l'associazione temporanea tra le imprese Hera Restauri S.r.l. -capogruppo- e Futura s.a.s. di Mammona Giuseppa -mandante- il contratto di appalto N.29797 di Repertorio per l'appalto dei lavori di completamento, recupero ed adeguamento funzionale di Palazzo Cosentini per la destinazione ad uso laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura bizantina dell'area del Mediterraneo;

Constatato che l'associazione in parola aveva dichiarato, in sede di offerta, di volere subappaltare i lavori rientranti nella categoria scorporabile OG 11, essendo priva della relativa qualificazione;

Vista la nota Prot. n. 73654 del 17/9/09 del Settore VIII con la quale il R.U.P., Arch. Giorgio Colosi, ha trasmesso la richiesta inviata dall'associazione suindicata con nota assunta al Prot. n.59076 del 17/7/09 di autorizzazione al subappalto dei lavori di cui sopra all'impresa Sistemi di Sicurezza di Salvatore Morando, in uno al contratto di subappalto ed alla documentazione relativa a quest'ultima ditta;

Constatato, altresì, che con la citata nota Prot. n.73654/09 il R.U.P., a seguito di esame della documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole all'affidamento del subappalto richiesto;

Considerato che con fax prot. n. 75331 del 24/9/09 è stato chiesto all'a.t.i. Hera Restauri s.r.l. di produrre documenti integrativi, trasmessi con nota assunta al Prot. n.78001 del 1/10/09;

Rilevato che, in osservanza del protocollo di legalità di cui alla circolare dell' Assessore regionale n.593/06, con nota n. 78175 di prot. del 2/10/09 sono state chieste alla Prefettura di Ragusa le informazioni di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 nei confronti della ditta subappaltatrice;

Accertato che la ditta Sistemi di Sicurezza di Salvatore Morando, con sede legale in Ragusa, via Aspromonte n.83, risulta in possesso di attestato SOA per la categoria OG 11 in I classifica, nonché iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.AA. di Ragusa (codice fiscale e numero di iscrizione MRNSVT77P13Z133Q) e che per la stessa non sussistono cause ostative ai fini dell'art. 10 della legge n.575 del 31.5.1965 e successive modifiche, come riportato in calce al certificato camerale;

Preso atto che il contratto di subappalto risulta compatibile con il contratto principale stipulato con l'impresa aggiudicataria ed in particolare che i prezzi praticati sono gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con i ribassi non superiori al 20%, così come previsto dall'art.118, c.4, del D.Lgs 163/06;

Tutto ciò premesso;

Considerato che si può concedere l'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 per l'importo complessivo di € 236.000,00 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, previa modifica dei seguenti punti del contratto di subappalto:

- all'art.4 – IMPORTO DEL CONTRATTO – sostituire le parole “in via indicativa e non limitativa in circa” con le parole “nella misura massima di “;
- all' art. 5 – ELENCO PREZZI UNITARI – aggiungere alla fine dell'art.1) le seguenti parole: “al netto degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta”.

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Visto l'art. 34 della legge 109 dell'11/2/1994;

Visto l'art. 118 della D.Lgs n.163/06;

Visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, l'a.t.i. Hera Restauri S.r.l. (capogruppo) e Futura s.a.s. di Mammona Giuseppa (mandante), appaltatrice dei lavori di completamento, recupero ed adeguamento funzionale di Palazzo Cosentini per la destinazione ad uso laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura bizantina dell'area del Mediterraneo, ad affidare in subappalto alla ditta Sistemi di Sicurezza di Salvatore Morando, da Ragusa, i lavori relativi alla categoria scorporabile OG11 per l'importo complessivo di € 236.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), subordinando l'efficacia dell'autorizzazione alla rettifica degli articoli 4) e 5) del contratto di subappalto come indicato nella premessa, alla registrazione del contratto di subappalto e nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98 richieste alla Prefettura di Ragusa;
2. Ribadire che i pagamenti nei confronti del subappaltatore saranno eseguiti dall'a.t.i. Hera Restauri S.r.l. (capogruppo) e Futura s.a.s. di Mammona Giuseppa (mandante), che ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Note prot. n. 73654/2009 e 59076/09

SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

Ragioneria, Settore VIII

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 14.10.2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dr. Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
Gatta Giovanni

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 OTT. 2009 al 28 OTT. 2009

Ragusa 29 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

2352 20 OTT. 2009

SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781 – Fax 0932 220004
- E-mail g.colosi@comune.ragusa.it

Prot. n. 73654

Ragusa, 17/09/2009

OGGETTO: richiesta affidamento subappalto ai lavori di “completamento, recupero ed adeguamento funzionale di Palazzo Cosentini per la destinazione ad uso Laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura Bizantina dell’area del mediterraneo”

ALL’UFFICIO CONTRATTI
S E D E

Si trasmette, in allegato alla presente, la sottoscritta documentazione per l’autorizzazione prevista alla richiesta di sub appalto presentata dalla ditta esecutrice dei lavori di cui in oggetto.

1. Richiesta di subappalto presentata dalla ditta appaltatrice dei lavori HERA RESTAURI S.R.L. capogruppo con sede in Molano (BN) via Commercio n° 32 c.f. n° 00934980624 e FUTURA S.A.S. Di Mammona Giuseppa & C. con sede in Agrigento via Nicolas Green II^a Traversa;
2. Contratto di subappalto firmato dalle parti;
3. Attestazione ARTIGIANSOA n° 3153/43/01 del 26/07/2007 rilasciata alla nuova ditta sub appaltatrice “SISTEMI DI SICUREZZA di Salvatore Morando” che possiede i requisiti per effettuare i lavori di cui in oggetto per la categoria OG11;
4. Certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 18/04/2009 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
5. Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
6. Certificazione D.U.R.C.;
7. Integrazione al Piano di Sicurezza di Cantiere aggiornato con la nuova impresa Sub appaltatrice.

Inoltre, esaminata la documentazione prodotta e ritenuto che la ditta subappaltatrice dei lavori possiede i requisiti necessari per eseguire le lavorazioni richieste e che le stesse rientrano nei limiti di cui alla stabilità della legge, si esprime parere favorevole all’affidamento del subappalto richiesto

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. *Giorgio Colosi*

Ag. Boiano
20/8/2009
2352
HERA RESTAURI s.r.l.
Via Commercio, 32 82010 MOIANO (BN)
Tel e fax 0824381984

Spett/le
COMUNE DI RAGUSA
Ufficio Tecnico Centri Storici
Piazza Pola n. 5
c.a. Preg/mo Geom. Ingallinera

Moiano; li 16/07/2009


h. 08 fascia 6
20 OTT. 2009
2352

Oggetto: Lavori di completamento, recupero ed adeguamento funzionale di Palazzo Cosentini per la destinazione ad uso laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura Bizantina dell'area del Mediterraneo. Contratto n. 29797 del 24.07.2008 di repertorio registrato a Ragusa il 04.08.2008 al n. 152 di serie 1°.

Dovendo la sottoscritta impresa affidare i lavori degli impianti elettrici, termici, idraulici etc, ricadenti nella categoria OG11, ad impresa qualificata, come previsto in sede di gara, Vi chiediamo autorizzazione al subappalto, e pertanto allegiamo quanto segue:

- richiesta subappalto;
- certificato C.C.I.A.A. impresa subappaltatrice;
- certificato SOA impresa subappaltatrice;
- certificati vari rappresentante legale;
- copia documento riconoscimento del rappresentante legale;
- n. 5 copie contratto di subappalto redatto tra le parti.

Nell'attesa dell'autorizzazione prevista l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.



Ag. Boiano
20/8/2009
HERA RESTAURI s.r.l.
Dott. Antonio Iannace

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO.

[Torna all'indice della modulistica](#)

Spett.le Amministrazione

*corriere m
RAGUSA.....*

Oggetto: Lavori di *costruzioni - ristrutturazione* *Progetto Cottura*
Contratto d'appalto n. *2PLP7 DDL 24-07-08*
Richiesta di autorizzazione al sub appalto.

Il sottoscritto *ANNA ES. Avvocato* *di* *attivato* *il 20/07/08* in qualità di legale rappresentante dell'Impresa *HEXA A. S.r.l.* con sede in *PALERMO* via *Cortile 600* aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 18 comma 12° della legge 55/1990 e successive modificazioni,

CHIEDE

L'autorizzazione al subappalto delle seguenti opere, già indicate all'atto dell'offerta, e contestualmente comunica i nominativi delle imprese subaffidatarie:

1) Nome del sub contraente: *DIRMINI Srl* ;
Oggetto del lavoro, servizio e fornitura: *ripianti* ;
Importo di contratto: *218.816,62*

2) Nome del sub contraente: ;
Oggetto del lavoro, servizio e fornitura: ;
Importo di contratto:

3) Nome del sub contraente: ;
Oggetto del lavoro, servizio e fornitura: ;
Importo di contratto:

Alla presente si allega per ognuna delle ditte sopra citate:

- 1) Contratto "condizionato" di subappalto;
- 2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 3) Comunicazione e/o Informazione antimafia (sopra euro 154.937,07 si richiede l'informazione)
- 4) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al d.P.R. 34/2000.

Distinti saluti.

2011/02/16/07/09

Timbro dell'Impresa e firma

del legale/rappresentante


HERA RESTAURI SRL

RAGUSA

Prot.: CEW/3649/2009/CRG0087

16/4/2009

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: MRNSVT77P13Z133Q
nel Registro delle Imprese di RAGUSA
data di iscrizione: 03/12/1996

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 03/12/1996
con il numero Albo Artigiani: 34180
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il 08/08/2000

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 81064

Ditta: SISTEMI DI SICUREZZA DI SALVATORE MORANDO

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:
RAGUSA (RG) VIA ASPROMONTE, 83 CAP 97100

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
DAL 15/10/2005 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI ED INPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/10/1996

Attività esercitata nella sede legale:

DAL 03/04/2003 INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA, DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.

DAL 03/04/2003 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO; IMPIANTI IDROSANITARI, NONCHE' DI TRASPORTO, TRATTAMENTO, USO, ACCUMULO E CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI; IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DEL GAS ALLO STATO LIQUIDO AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI; IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E SIMILI.

DAL 15/10/2005 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI MATERIALI ELETTRICI, TELEFONICI, TELEVISIVI, PER L'ILLUMINAZIONE, MATERIALE ELETTRICO VARIO, APPARECCHI ED ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI E DI PIANALIAMENTO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * SALVATORE MORANDO
n. civ. 164EN stato: SVIZZERA il 13/09/1977
t. civ. fiscale: MRNSVT77P13Z133Q
titolare firmatario
- * SILLA ING. SALVATORE

nato a RAGUSA (RG) il 09/12/1972
n. I.R.E. fiscale: CLISVT72T09H163A
RESPONSABILE TECNICO nominato il 03/04/2003

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni già sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1: lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 12/04/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2: lettera B
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Data riconoscimento: 12/04/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3: lettera C
PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

Data riconoscimento: 03/04/2003 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4: lettera D
PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI STOCCHAGGIO DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 03/04/2003 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5: lettera E
PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Data riconoscimento: 03/04/2003 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6: lettera F
PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTAVARII, DI SCALE MOBILI E SIMILI.

Data riconoscimento: 03/04/2003 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7: lettera G
PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Data riconoscimento: 12/04/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

PER I MATERIALE DI CUI:

• M PANDI SALVATORE
nato a SALEN stato: SVIZZERA il 13/09/1977
n. I.R.E. fiscale: MRNSVT77P13Z133Q
Residenza a PAVUSA (RG) VIA ASPROMONTE 83 CAP 97100

112 LARE FIRMATARIO
113 L'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, G
114 Riconoscimento: 02/05/2003 Ente: ALBO ARTIGIANI

• CLIA ING. SALVATORE
nato a RAGUSA (RG) il 09/12/1972
n. Iva Fiscale: CLISVT72T09H163A
residente a RAGUSA (RG) CONTRADA ANNUNZIATA CAP 97100
PENSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D, E, F
data riconoscimento: 03/04/2003 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data di stampa.

II PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE.
TALI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTO IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
L' DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PELLEGRINA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

IL CONSERVATORE

DOTT. CARMELO AREZZO

Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
SALVATORE	M	EE	13/09/1977

NULLA QSTA

l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
leggi di bilancio.
La certificazione è emessa dal C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** Table of Contents ***

certificati autorizzati sono in ordine. Il certificato di deposito, che è stato depositato nel giorno 10 di gennaio 1908, è stato depositato nel giorno 10 di gennaio 1908.

CONCLUSION AND CRIMINAL

Wittig's Scheme

THE VENDEE IN 1793

2422

Stampa

Stampa

**ARTIGIANSOA**

Gruppo BNP PARIBAS

Codice identificativo : 06214101005 (Autorizzazione n.43 del 15/02/2001)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Rilasciato alla **SISTEMI DI SICUREZZA DI SALVATORE MORANDO**
 impresa: **RAGUSA** CAP: **97100** Provincia: **RG**
 con sede in: **VIA ASPROMONTE; 83**
 Indirizzo: **RAGUSA** al n.: **MRNSVT77P13Z113QC**, F.: **MRNSVT77P13Z113QP**, IVA: **01013050883**
 Iscritta alla CCIAA di:

Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale	Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Sig. Salvatore Morando	MRNSVT77P13Z113Q		

Direttori Tecnici:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale	Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Sig. Salvatore Morando	MRNSVT77P13Z113Q		

Categorie e classifiche di qualificazione:

Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG11	I							

L'impresa partecipa al consorzio , con codice fiscale: ,
 stabile cui sono consorziate anche le seguenti imprese : (indicare solo il
 codice fiscale)

Attestazione **3153/43/01** (N.ro progr./Codice SOA) - Sostituisce l'attestazione
 n.: **3153/43/01** (N.ro progr./Codice SOA)

Data	rilascio attestazione originaria	26/07/2007	accaduta validità triennale	25/07/2010	accaduta intermissione (conse- stata)	
	rilascio attestazione in corso	26/07/2007	effettuazione verifica triennale		accaduta validità quinquennale	25/07/2012

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Il legale rappresentante	timbro SOA	Il direttore tecnico
MUREDDU MARIO		Trombetta Paolo

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'A.T.I. Hera restauri s.r.l. - Futura s.a.s. di Mammona Giuseppa & C. con sede legale in Moiano (BN), via Commercio n. 32 , Codice Fiscale e Partita IVA n. 00934980624 nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante Sig. Iannace Antonio, nato a San Leucio del Sannio (BN) il 20.04.1956, in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

E

L'Impresa Sistemi di Sicurezza di Salvatore Morando con sede legale in Ragusa, via Aspromonte n. 83, Codice Fiscale n. MRN SVT 77P13 Z133Q e Partita IVA n. 01013050883 nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante Sig. Salvatore Morando, nato a Baden il 13.09.1977, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE" ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

- che l'A.T.I. Hera-Futura è assuntrice da parte del Comune di Ragusa, in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dei lavori di completamento, recupero ed adeguamento funzionale di Palazzo Cosentini da destinare a laboratorio di diagnostica dei monumenti e centro di cultura bizantina dell'area del mediterraneo in Ragusa Ibla, giusto contratto d'appalto stipulato in data 24.07.2008, con Rep. n. 29797 e registrato a Ragusa il 04.08.08 al n. 152 , per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di € 1.293.806,08 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che l'ENTE APPALTANTE ha previsto: *una Categoria prevalente e precisamente la "OG2", una categoria specialistica a qualificazione obbligatoria "OS2" ed una categoria subappaltabile "OG11"; che le imprese facenti parte dell'A.T.I. all'atto della gara hanno dichiarato di voler subappaltare in toto tutte le lavorazioni ricadenti nella categoria subappaltabile "OG11", in*

HERA RESTAURI SRL

quanto non in loro possesso;

- che si rende quindi necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne quelle relative alla categoria "OG11" ad idonea Impresa;

- che l'impresa Sistemi di Sicurezza di salvatore Morando si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione dei lavori ricadenti nella categoria "OG11": Realizzazione impianto idrico-sanitario, impianto elettrico, impianto termico, impianto antincendio;

- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;

- di essere iscritta presso la C.C.L.A.A. di Ragusa al n. MRN SVT 77P13 Z133Q del Registro Imprese e al n. 81064 del RE-1.

- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto' altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL: Sede di Ragusa, al n. 1856243;

INPS: Sede di Ragusa al n. 6504750731;

- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- di essere assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza RCT-O n. 1747/61/23648550 della compagnia Unipol Assicurazioni con massimale di euro

1.000.000,00 unico compresa la copertura del danno biologico, franchigia di euro 250,00 sui danni alle cose che si allega al presente contratto;

- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di

HERA RE&RAURI srl

subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto vengono quelle sancite da quest'ultimo.
- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi.

di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma- legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni.

Consegnano e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

HERA RESTAURI SRL

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione degli impianti tecnologici di cui alla categoria OG 11.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del

HERA RESTAURI srl

lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parziale, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa € 236.000,00 (euro duecentotrentaseimila).


HERA RESTAURI SRL

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modifica dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari.

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

ELENCO PREZZI:

Art. 1) Vengono presi in considerazione tutti i prezzi ufficiali previsti nell'elenco prezzi ai quali viene applicato un ribasso del 20%.

ART. 6 - PAGAMENTI

Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compiuti, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscriversi da entrambe le parti.

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettiva-

HERA RESTAURI s.p.a.

mente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5.

I pagamenti avverranno entro 07 giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 7.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 30 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabili-

HERA RESTAURI srl

ità finale dei lavori subappaltati.

ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuerà una trattenuta del 5% (cinque per cento).

Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escusione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.

L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.

In ogni caso la SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

ART. 8 – CAUZIONE

Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica previste dalla vigente legislazione, il SUBAPPALTATORE costituirà a favore dell'APPALTATORE, entro e non oltre 15 giorni successivi all'autorizzazione del presente subappalto, una cauzione pari a euro 10.000,00 tramite fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il testo della fideiussione dovrà essere approvato dall'APPALTATORE e dovrà prevedere la non opponibilità del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o

commissione bancaria, la rinuncia al beneficio della preventiva escusione per il pagamento a prima richiesta del beneficiario, nonché la rinuncia ad opporre riserve ed eccezioni, comprese quelle concernenti il decorso dei termini di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.

L'istituto di credito dovrà essere di primaria importanza e di gradimento dell'APPALTATORE, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà risultare tra quelle aderenti alla Intesa Credito Cauzioni ed in ogni caso il documento dovrà essere reso per atto a firma autenticata.

L'APPALTATORE provvederà al pagamento delle somme svincolate a mezzo polizza fideiussoria con escusione a prima richiesta prestata da primario Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex L.n.385 del 1.9.93 o da Compagnia assicurativa autorizzata, con validità fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto.

Detta polizza sarà svincolabile, previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del SUBAPPALTATORE, decorso il termine di trenta giorni successivi alla data entro la quale deve essere effettuato il collaudo dei lavori da parte dell'ENTE APPALTANTE.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme

HERA RESTAURI srl

dovute con accredito dei controvalori c/o Banco di Sicilia di Ragusa Piazza Vann'Anto codice Iban IT 41 K0102017011000003427890, con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. Morando Salvatore che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è quello previsto dal contratto principale di appalto regolato dal crono programma dei lavori.

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un

HERA RESTAURI srl

apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 14 - PENALITÀ

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale di € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo), fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salvo sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.

HERA RESTAURI srl

ART. 15 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art. 10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.


La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per




HEPA RESTAURI srl

eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento dell'opera di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua protoga al termine per l'ultimazione dei lavori.


ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per



HERA RESTAURI SRL

procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrice titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 18 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 19 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.



HERA RESTAURI srl

ART. 20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause

ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;


c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di

ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento

dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;

d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguente-




HERA RESTAURI srl

mente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, se prevista, tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza

R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;

h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto

dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.

i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

HERA RESTAURI / srl

- n) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
- p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
- q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giustamente vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa e, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori

HERA RECURS srl

a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.

Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPAL-

TATORE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig.
Morando Salvatore.

ART. 22 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di

HERA RESTAURI srl

Subappalto.

ART. 23 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle ope-

HERA RESTAURI SRL

re:

d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede ad Agrigento, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terza arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Agrigento .

ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Agrigento .

ART. 29 - RINVIO AL CODICE CIVILE

HERA RESTAURI srl

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.30 – VARI

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 30 – ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE:

Polizza RCT-O n. 1747/61/23648550 del 22.04.2003 stipulata dal SUBAPPALTATORE con la compagnia Unipol.

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Programma dei lavori contrattuali;

[Handwritten signature]
HERA RESTAURI srl

Capitolato Speciale d'Appalto;

Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto;

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo lo sottoscrivono.

1960-1961

L'APPALATORE

~~HERA CERTAIR I SRL~~

II. SOBREAPPALTI
di SALVAPORTE ITALIANA
Imprese di Sicilia s.p.a.
Soc. Cons. S.p.A. - Via Asti 100 - 9100
Tel. 0932. 252076 - 97100 RAGUSA
C.F. MRN SVT 77P13 21330

Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni

zioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 5 (Elenco dei prezzi unitari)

Art. 6 (Pagamenti)

Art. 9 (Revisione prezzi)

Art. 13 (Tempi di esecuzione)

Art. 14 (Penalità)

Art. 16 (Sospensione dei lavori)

Art. 20 (Ulteriori oneri a carico del SUBAPPALTATORE)

Art. 23 (Danni)

Art. 24 (Risoluzione del contratto)

Art. 25 (Recesso dal contratto)

Art. 26 (Clausola sospensiva)

Art. 28 (Foto competente)

Art. 30 (Allegati)

14657

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

~~HEPA RESTAURI SRL~~

~~Autonoma Srl
di S. BENEDETTO DEL TRONTO (AN)~~
~~Imprese edili~~
~~Sede a D.F. (AN) - Via XX settembre 100~~
~~0932 25076 - 0932 25077~~
~~0932 25078 - 0932 25079~~

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13

L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al
contratto principale.

~~Ragusa~~ li

IL SUBAPPALTATORE

~~Autonoma Srl~~
Autonoma Srl
Viale Vittorio Emanuele n. 83
96100 RAGUSA
091 771321 21330
091 771320 21333